MISURE URGENTI PER IL SETTORE ENERGETICO

Art. 2

Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

All'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parita' di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parita' di genere comprovata dal possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.». All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 13 e' soppresso.

Versione in vigore dal 30 maggio 2023, non più in vigore dal 6 luglio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il settore energetico
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-settore-energetico/art-2-ulteriori-disposizioni-per-la-tempestiva-attuazione-del-piano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it